

DISTRETTO DI LUGANO

(...)

Circolo di Carona: Paradiso, Carona, Melide, Morcote, Vico Morcote, Grancia, Collina d'Oro.

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 8 novembre 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 28 dicembre 2011 n. 232)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

I.**Decreto legislativo
concernente l'aggregazione dei Comuni di Anzonico, Calpiogna,
Campello, Cavagnago, Chironico, Faido, Mairengo e Osco
in un unico Comune denominato FAIDO**

(dell'8 novembre 2011)

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 4 ottobre 2011 n. 6546 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Anzonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico, Faido, Mairengo e Osco in un nuovo Comune denominato Faido, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Leventina ed è assegnato al Circolo di Faido, di cui diverrà l'unico Comune.

Art. 3 ¹Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

²Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

³La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazioni è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 ¹Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 33 membri.

²Le Commissioni del Consiglio comunale saranno composte da 7 membri.

Art. 5 Per l'elezione del primo Consiglio comunale del nuovo Comune vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

circondario 1: Faido, Chiggiogna e Lavorgo
circondario 2: Mairengo e Osco
circondario 3: Campello, Calpiogna, Rossura e Molare
circondario 4: Chironico e Nivo
circondario 5: Calonico, Anzonico e Cavagnago.
Successivamente farà stato il Regolamento comunale.

Art. 6 ¹Quale sostegno finanziario all'aggregazione è stabilito il versamento di un contributo di fr. 1'000'000.--, da destinare al risanamento del bilancio di Calpiogna e Campello.

²Il versamento sarà effettuato al nuovo Comune subito dopo la sua entrata in funzione.

³L'aiuto straordinario vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio a medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni).

⁴Il Municipio del nuovo Comune di Faido presenterà al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che comprovi un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune; in particolare, l'evoluzione del debito pubblico dovrà essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo.

Art. 7 ¹Il nuovo Comune di Faido potrà beneficiare di aiuti ai sensi dell'art. 14 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale per un massimo di fr. 1'000'000.-- per gli investimenti relativi ai seguenti progetti:

- ristrutturazione della casa comunale di Cavagnago in Centro civico della Traversa
- sistemazione di percorsi pedonali di interesse locale
- armonizzazione dei piani regolatori
- allestimento di un piano energetico comunale.

²La quantificazione per singola opera verrà decisa dal Dipartimento delle istituzioni, in accordo con il Comune, tenendo conto delle necessità finanziarie di quest'ultimo e della disponibilità del fondo di perequazione.

³Il nuovo Comune dovrà adempiere ai criteri formali previsti dalla LPI al momento dello stanziamento dei contributi, in particolare un moltiplicatore d'imposta pari almeno al 90% e risorse fiscali pro capite inferiori al 90% della media cantonale.

Art. 8 ¹Il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio una richiesta di aiuti finanziari per un importo massimo di fr. 1'500'000.-- per la realizzazione ad esempio di un piccolo "centro benessere" con le relative infrastrutture accessorie legate allo svago e ciò in base alle esistenti leggi cantonali. L'aiuto è vincolato alla presentazione da parte del nuovo Comune di un progetto definitivo allestito d'intesa con le competenti istanze cantonali. L'eventuale erogazione di aiuti e sussidi cantonali sulla base di leggi speciali per il medesimo progetto andrà in deduzione dell'importo indicato.

²Il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio una richiesta di aiuti finanziari per un importo massimo di fr. 1'500'000.-- per la realizzazione di un riordino urbanistico delle aree di parcheggio di Cari. L'aiuto è vincolato alla presentazione di un progetto definitivo da elaborare d'intesa con le istanze cantonali preposte. L'eventuale erogazione di aiuti e sussidi cantonali sulla base di leggi speciali per il medesimo progetto, che in linea di principio non dovrebbe riguardare opere già finanziate in passato, andrà in deduzione dell'importo indicato.

Art. 9 Nel limite delle sue competenze, il Consiglio di Stato è invitato a tener conto degli impegni assunti nel Rapporto alla Cittadinanza dell'agosto 2011.

Art. 10 Il Consorzio Depurazione acque Faido e dintorni, la cui giurisdizione si estende unicamente a Comuni coinvolti nell'aggregazione, è sciolto automaticamente a far tempo dall'entrata in funzione del nuovo Comune. Quest'ultimo subentra nei diritti ed obblighi del citato Consorzio.

Art. 11 Ai fini fiscali l'aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1. gennaio successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore di imposta comunale.

Art. 12 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Anzonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico, Faido, Mairengo e Osco; si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 13 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto, unitamente al suo allegato di modifica di altre Leggi, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore.

II.

La Legge concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

DISTRETTO DI LEVENTINA

Circolo di Giornico: Giornico, Sobrio, Bodio, Pollegio, Personico

Circolo di Faido: Faido

(...)

III.

Il Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, del 2 giugno 2008, è modificato come segue:

Appendice al Decreto Legislativo

Leventina

Airolo

Bedretto

Dalpe

Faido

Prato (Leventina)

(...)

Bellinzona, 8 novembre 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 28 dicembre 2011 n. 233)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder